

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

# **Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari**

*Circolare n. 288 del 3 aprile 2015*





## RIEPILOGO DEGLI AGGIORNAMENTI

### 1° Aggiornamento dell'8 marzo 2016

**Titolo I, Capitolo 3: pagine modificate:** I.3.3, I.3.6. **Titolo III.** Inserito un nuovo capitolo: “Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999” (Capitolo 2).

### 2° Aggiornamento del 27 settembre 2016

**Titolo III, Capitolo 1:** modificate le Sezioni I e VII.

### 3° Aggiornamento del 23 dicembre 2020

**Indice:** modificato per includere i nuovi inserimenti. **Titolo I, Capitolo 3:** il titolo del Capitolo è stato modificato in “Attività esercitabili, partecipazioni detenibili e investimenti in immobili”. Sezione I, modificata e aggiunto un nuovo paragrafo 5 “Procedimenti amministrativi”; Sezioni II, III e IV modificate; aggiunta una nuova Sezione V “Investimenti in immobili”. **Titolo IV, Capitolo 1:** Modificate entrambe le Sezioni. **Capitolo 3:** modificate tutte le Sezioni. **Capitolo 4:** Sezione I eliminata e conseguentemente rinumerate le Sezioni restanti; modificata la Sezione rinumerata II. **Capitolo 5:** modificate entrambe le Sezioni; Sezione II, inseriti i nuovi paragrafi 5 “Attività in stato di default acquistate a un prezzo diverso dall’importo dovuto” e 6 “Esposizioni verso organismi di investimento collettivo”. **Capitolo 6:** Sezione II modificata; Sezione III, aggiunti i paragrafi 1-bis “Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate” e 10 “Correzione in caso di vendite su larga scala”. **Capitolo 13:** modificato. **Capitolo 15:** Sezione I eliminata e rinumerate le rimanenti Sezioni. Modificata la Sezione rinumerata I. Nella Sezione rinumerata II, sostituito il vecchio paragrafo 1 con il nuovo “Profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo alla luce della pandemia di COVID-19 (art. 468 CRR)”, paragrafi 2 e 3 eliminati e conseguentemente rinumerati i paragrafi restanti, aggiunti i paragrafi 8 “Grandfathering delle emissioni di strumenti di fondi propri tramite SPV (art. 494-bis CRR)” e 9 “Grandfathering degli strumenti di fondi propri (art. 494-ter, parr. 1 e 2 CRR)”. **Titolo V, Capitolo 3:** modificata la Sezione II.

### 4° Aggiornamento del 20 luglio 2021

**Titolo III, Capitolo 1: pagine modificate:** III.1.3 e III.1.31.

### 5° Aggiornamento del 22 febbraio 2022

Inserito nuovo **Titolo IVbis** “Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale”.



Titolo IV bis - Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti

---

## TITOLO IV *bis*

### Capitolo 1

## **MISURE BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI**

Capitolo 1

**MISURE BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

L'obiettivo della politica macroprudenziale è di contribuire a salvaguardare la stabilità finanziaria, aumentando la capacità del sistema finanziario di far fronte a shock avversi anche attraverso la tempestiva identificazione, il monitoraggio o la prevenzione dell'insorgenza dei rischi sistemici che possono accumularsi nel tempo. In tal modo, l'adozione di misure macroprudenziali contribuisce a creare le condizioni affinché il sistema finanziario possa sostenere l'economia reale e fornire un apporto sostenibile alla crescita.

Il rischio sistemico tende ad accumularsi nelle fasi espansive del ciclo finanziario, quando il credito aumenta a ritmi sostenuti e la leva finanziaria si colloca su livelli elevati. In tal caso, l'attivazione di misure macroprudenziali può contribuire, tra l'altro, a contenere l'erogazione di finanziamenti ed evitare livelli eccessivi di leva finanziaria.

Il presente capitolo disciplina gli strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (c.d. misure *borrower-based*). Si tratta di misure non armonizzate a livello europeo che vengono utilizzate tipicamente per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle persone fisiche o persone giuridiche che svolgono attività non finanziarie. L'utilizzo di questi strumenti serve a controllare il flusso e la rischiosità dei nuovi prestiti. Ciò permette di contenere i livelli di indebitamento di chi riceve i finanziamenti, riducendone così la probabilità di insolvenza, e di limitare le perdite per gli intermediari in caso di mancata restituzione dei prestiti.

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 53-ter, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di adottare le misure di cui all'articolo 5 del RMVU e di esercitare i poteri di vigilanza, per finalità macroprudenziali;
- art. 108, comma 1, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie;

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

---

Titolo IV bis - Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

- art. 108, comma 6, che prevede che la Banca d'Italia, nell'esercizio dei poteri attribuiti, osservi criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta;
  - art. 109, che reca la disciplina in materia di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari;
- dal decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze recante il Regolamento di attuazione delle disposizioni degli artt. 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 TUB.

Vengono inoltre in rilievo:

- la Raccomandazione del CERS relativa agli obiettivi intermedi e agli strumenti di politica macroprudenziale (CERS/2013/1);
- la Raccomandazione del CERS relativa alle misure per colmare le lacune nei dati sugli immobili (CERS/2016/14) e successiva modificazione (CERS/2019/3);
- la Raccomandazione del CERS relativa alla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2015/2);
- il seguente documento pubblicato dal CERS:

*Methodologies for the assessment of real estate vulnerabilities and macroprudential policies: residential real estate, September 2019; ESRB - Methodologies for the assessment of real estate vulnerabilities and macroprudential policies: commercial real estate, December 2019; ESRB, The ESRB handbook on operationalising macroprudential policy in the banking sector.*

### **3. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano in combinazione o in alternativa:

- su base individuale: agli intermediari finanziari;
- su base consolidata (1):
  - ai gruppi finanziari;
  - all'intermediario finanziario non appartenente ad un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB (Titolo III, Capo II) o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale ("singolo intermediario").

---

(1) Sono inclusi nel perimetro di applicazione su base consolidata gli intermediari finanziari, le banche extracomunitarie, le società finanziarie e strumentali partecipate da società appartenenti al gruppo finanziario in misura pari o superiore al 20 per cento, controllate congiuntamente o in base ad accordi con esse.

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI***

---

Titolo IV bis - Altre disposizioni di Vigilanza prudenziale

Capitolo 1 – Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti

Sezione II – Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti

---

### *SEZIONE II*

#### **MISURE MACROPRUDENZIALI BASATE SULLE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI O DEI FINANZIAMENTI**

##### **1. Disciplina applicabile. Rinvio.**

Per l'applicazione delle misure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti rivolte agli intermediari finanziari si applicano le disposizioni previste dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Terza, Capitolo 12, Sezione II.